

Per il perfezionamento della fattispecie risarcitoria da illecito extracontrattuale, si può affermare che anche nei confronti della pubblica amministrazione, il giudice amministrativo deve applicare, ex art. 2043 cod. civ, gli stessi parametri, oggettivi e soggettivi, del giudice civile?

Esclusa – alla stregua circa la natura aquiliana dell'illecito consistito nell'emanazione di un provvedimento amministrativo illegittimo (nella specie: aggiudicazione di gara d'appalto) – ogni presunzione, assoluta o relativa, di colpa in capo all'Amministrazione, ed abbandonata perciò anche la teoria della culpa in re ipsa (ripropositiva, sotto mentite vesti, di una presunzione quasi assoluta della colpa), la migliore giurisprudenza, ha ormai chiarito che – in assenza di alcuna specifica norma di deroga, in proposito, al diritto comune – all'Amministrazione deve essere riservato un trattamento né deteriore, né privilegiato, rispetto a quello previsto dal diritto civile: in caso di annullamento di un atto amministrativo, l'elemento soggettivo della colpa sussiste ogni qualvolta vi sia stata violazione di un canone di condotta agevolmente percepibile nella sua portata vincolante da parte dell'Amministrazione.

Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana con la decisione numero 153 del 18 aprile 2006 ci insegna che:

< Sicché il giudice amministrativo, in questa materia, deve operare con un armamentario concettuale non dissimile da quello proprio del giudice civile, sebbene nelle specificità sia sostanziali (natura e regole operative dell'Amministrazione possono incidere sulla configurazione dell'elemento soggettivo dell'illecito civile) sia processuali (tra cui, in particolare, la modalità di liquidazione del danno ex art. 35, comma 2, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80) tipiche del giudizio amministrativo.>

ma non solo

< Orbene, la fattispecie aquiliana si struttura, secondo la prevalente dottrina civilistica, sui cinque elementi costitutivi dell'antigiuridicità, del danno, del nesso causale, dell'imputabilità e della colpevolezza.

L'accertamento della sussistenza del primo di essi è insito nell'annullamento giurisdizionale del provvedimento illegittimo; il secondo deve essere accertato e liquidato, secondo i consueti criteri civilistici, in base al rapporto virtuale intercorrente tra il patrimonio giuridico del soggetto leso quale sarebbe stato in assenza dell'atto illecito e quale invece è per effetto di esso; il terzo è, in sostanza, un giudizio di relazione (attuato col c.d. processo di eliminazione mentale dell'atto illecito) tra il primo ed il secondo; il quarto si risolve nella verifica dell'assenza di cause di giustificazione legalmente tipizzate (ex artt. 2044 e ss. cod. civ.); infine, il quinto è quello che, in relazione all'accertamento della risarcibilità in concreto del danno da atto amministrativo illegittimo, ha dato luogo – forse per la novità della materia, sempre tenuta in sordina fino all'emanazione del D.Lgs. n. 80 del 1998 ed al revirement giurisprudenziale di Cass., S.U., 22 luglio 1999, n. 500 – ai maggiori contrasti giurisprudenziali amministrativi.>

Non devono però essere trascurati i seguenti principi:

< Come sempre accade quando si debba dare la prova di un elemento soggettivo della fattispecie, tuttavia, “il privato danneggiato, ancorché onerato della dimostrazione della colpa dell'amministrazione, risulta agevolato dalla possibilità di offrire al giudice elementi indiziari - acquisibili, sia pure con i connotati normativamente previsti, con maggior facilità delle prove dirette - quali la gravità della violazione (qui valorizzata quale presunzione semplice di colpa e non come criterio di

valutazione assoluto), il carattere vincolato dell'azione amministrativa giudicata, l'univocità della normativa di riferimento ed il proprio apporto partecipativo al procedimento. Così che, acquisiti gli indici rivelatori della colpa, spetta poi all'amministrazione l'allegazione degli elementi (pure indiziari) ascrivibili allo schema dell'errore scusabile e, in definitiva, al giudice, così come, in sostanza, voluto dalla Cassazione con la sentenza n. 500/99, apprezzarne e valutarne liberamente l'idoneità ad attestare o ad escludere la colpevolezza dell'amministrazione".

Tra i "caratteri che devono possedere gli elementi addotti a propria discolta dalla pubblica amministrazione, a fronte della produzione degli indizi a suo carico, perché la situazione allegata integri gli estremi dell'errore scusabile e consenta, perciò, di escludere la colpa dell'apparato amministrativo", sono stati esemplificativamente individuati il grado di chiarezza e precisione della normativa violata, la presenza di una giurisprudenza consolidata, o al contrario oscillante, sulla normativa applicata dall'amministrazione in sede di emanazione dell'atto annullato, la novità della questione esaminata e la comprensibilità della portata precettiva della disposizione violata.

In pratica, però, la condivisibile conclusione è che si può "ammettere l'esenzione da colpa solo in presenza di un quadro normativo confuso e privo di chiarezza; restando, altrimenti, l'amministrazione soggetta all'inevitabile giudizio di colpevolezza nella violazione di un canone di condotta agevolmente percepibile nella sua portata vincolante".

Mentre – in assenza di ogni disposizione normativa che generalizzi per l'amministrazione la talora asserita irrilevanza della mera colpa lieve ai fini risarcitori – soltanto "a fronte ... di una situazione connotata da apprezzabili profili di complessità, può, in particolare, ritenersi giustificata, in analogia con la disciplina della responsabilità del prestatore d'opera intellettuale [art. 2236 cod. civ.], un'attenuazione di quella dell'amministrazione che la circoscriva alle sole ipotesi di colpa grave".>

A cura di Sonia LAzzini

REPUBBLICA ITALIANA N. 153/06 Reg.Dec.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 899 Reg.Ric.

Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, ha pronunciato la seguente ANNO 2003

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 899/2003, proposto da

ALFA GIUSEPPE,

titolare dell'omonima impresa di costruzioni, rappresentato e difeso dall'avv. Benedetto Calpona ed elettivamente domiciliato in Palermo, via Catania n. 42/B, presso lo studio dell'avv. Santi Migliorino;

co n t r o

il COMUNE DI ROCCAVALDINA, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Marianna Giuffrida e Pasquale Gazzara ed elettivamente domiciliato in Palermo, via Villafranca n. 44, presso lo studio dell'avv. Maria Lauria;

e nei confronti di

G.GIORGIO non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. per la Sicilia, Sezione staccata di Catania (sez. I), n. 436 del 4 marzo 2003.

Visto il ricorso, con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio degli avv.ti M. Giuffrida e P. Gazzara per il Comune di Roccavaldina;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti del giudizio;

Relatore, alla pubblica udienza del 15 dicembre 2005, il Consigliere Ermanno de Francisco;

Udito, altresì, l'avv. G. Rubino, su delega dell'avv. B. Calpona, per l'appellante;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

F A T T O

Viene in decisione l'appello avverso la sentenza indicata in epigrafe che ha accolto il ricorso dell'odierno appellante per l'annullamento degli atti di gara relativi all'appalto per i lavori di consolidamento della versante a ridosso della frazione di San Salvatore nel Comune di Roccavaldina, per l'effetto annullando l'aggiudicazione di detta gara in favore della ditta controinteressata, al contempo però respingendo la domanda risarcitoria contestualmente avanzata dal ricorrente.

Tale capo reiettivo della sentenza è stato gravato in questa sede.

All'odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.

D I R I T T O

1. – La sentenza di primo grado ha respinto la domanda risarcitoria, sebbene il controinteressato avesse, nelle more del giudizio, svolto oltre il 90% del lavoro, avendo ritenuto insussistente il necessario elemento soggettivo per il perfezionamento della fattispecie aquiliana.

Ad avviso del T.A.R. catanese, “facendo applicazione dei principi relativi alla condanna delle amministrazioni per lesione di interesse legittimo, nel caso di specie non emerge alcun comportamento negligente, o alcun profilo di colpa grave in capo alla stazione appaltante”.

Respinta l'istanza cautelare in prime cure, l'Amministrazione ha consegnato i lavori alla ditta controinteressata, in ossequio a “canoni di efficienza e di celerità dell'azione amministrativa”. “Invero il Comune, nel caso di specie, avrebbe potuto optare tra due comportamenti, parimenti legittimi: attendere la decisione in grado di appello sull'ordinanza cautelare emessa da questo TAR, o procedere all'inizio dei lavori”.

“Il Comune, usando del proprio potere discrezionale, e valutando prioritario il completamento di opere pubbliche ritenute urgenti, ha privilegiato la rapida conclusione dei lavori alla maggiore certezza della legittimità del proprio comportamento derivante dalla pronuncia in sede cautelare da parte del giudice di appello”.

“L'aver optato per la prima delle possibilità non può considerarsi un comportamento colpevole o contra ius”.

“In ogni caso nessun dubbio può residuare in ordine alla sussistenza dell'errore in cui è incorsa la stazione appaltante nella fattispecie all'esame del Collegio”.

“Pertanto la domanda risarcitoria non può essere accolta”.

2. – La riferita argomentazione della sentenza non resiste alle censure mosse con l'atto di appello.

Si premette che il Collegio non condivide la tesi dell'appellante – svolta in principalità – per cui quella della pubblica amministrazione sarebbe una “responsabilità da contatto amministrativo, assimilabile ... alla responsabilità contrattuale”, con conseguente esonero del creditore, ex art. 1218 cod. civ., dall'onere probatorio circa l'elemento soggettivo dell'illecito.

Invero, assonanze fonetiche a parte, il contatto non è di per sé un contratto: sicché, fino alla conclusione dell'accordo di cui all'art. 1321 cod. civ., il rapporto intersoggettivo resta regolato dalla clausola generale di cui all'art. 2043 cod. civ. (e seguenti, per quei particolari casi di “contatti sociali” che, in ragione dell'oggettiva pericolosità o per altre considerazioni, il legislatore ha ritenuto meritevoli di specifica disciplina normativa, anche in deroga all'onere della prova dell'elemento soggettivo; e salvo applicazione, nei congrui casi, di ulteriori regole di specie, quali quelle degli artt. 1337 e 1338 cod. civ.) e non, invece, dal principio di responsabilità contrattuale ex art. 1218.

3. – L'appello è comunque fondato nella sua istanza subordinata, volta a sostenere che erroneamente, pur se in applicazione dei principi ex art. 2043 cod. civ., il giudice di primo grado ha ritenuto insussistenti gli elementi (e segnatamente quello soggettivo) per il perfezionamento della fattispecie risarcitoria da illecito extracontrattuale.

Esclusa – alla stregua di quanto si è testé osservato circa la natura aquiliana dell'illecito consistito nell'emanazione di un provvedimento amministrativo illegittimo (nella specie: aggiudicazione di gara d'appalto) – ogni presunzione, assoluta o relativa, di colpa in capo all'Amministrazione, ed abbandonata perciò anche la teoria della colpa in re ipsa (ripropositiva, sotto mentite vesti, di una presunzione quasi assoluta della colpa), la migliore giurisprudenza, che il Collegio condivide ed a cui si richiama, ha ormai chiarito che – in assenza di alcuna specifica norma di deroga, in proposito, al diritto comune – all'Amministrazione deve essere riservato un trattamento né peggiore, né privilegiato, rispetto a quello previsto dal diritto civile (cfr., sul punto, le perspicue motivazioni di C.d.S., IV, 6 luglio 2004, n. 5012, e 10 agosto 2004, n. 5500, che ben tracciano lo stato giurisprudenziale).

Sicché il giudice amministrativo, in questa materia, deve operare con uno armamentario concettuale non dissimile da quello proprio del giudice civile, sebbene nelle specificità sia sostanziali (natura e regole operative dell'Amministrazione possono incidere sulla configurazione dell'elemento soggettivo dell'illecito civile) sia processuali (tra cui, in particolare, la modalità di liquidazione del danno ex art. 35, comma 2, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80) tipiche del giudizio amministrativo.

Orbene, la fattispecie aquiliana si struttura, secondo la prevalente dottrina civilistica, sui cinque elementi costitutivi dell'antigiuridicità, del danno, del nesso causale, dell'imputabilità e della colpevolezza.

L'accertamento della sussistenza del primo di essi è insito nell'annullamento giurisdizionale del provvedimento illegittimo; il secondo deve essere accertato e liquidato, secondo i consueti criteri civilistici, in base al rapporto virtuale intercorrente tra il patrimonio giuridico del soggetto leso quale sarebbe stato in assenza dell'atto illecito e quale invece è per effetto di esso; il terzo è, in sostanza, un giudizio di relazione (attuato col c.d. processo di eliminazione mentale dell'atto illecito) tra il primo ed il secondo; il quarto si risolve nella verifica dell'assenza di cause di giustificazione legalmente tipizzate (ex artt. 2044 e ss. cod. civ.); infine, il quinto è quello che, in relazione all'accertamento della risarcibilità in concreto del danno da atto amministrativo illegittimo, ha dato luogo – forse per la novità della materia, sempre tenuta in sordina fino all'emanazione del D.Lgs. n. 80 del 1998 ed al revirement giurisprudenziale di Cass., S.U., 22 luglio 1999, n. 500 – ai maggiori contrasti giurisprudenziali amministrativi.

In relazione a esso, può ormai considerarsi assodato – richiamando, per un più ampio excursus sulla materia, le succitate decisioni di C.d.S., IV, 5012/2004 e 5500/2004 (da cui sono tratte le seguenti frasi virgolettate) – che, in caso di annullamento di un atto amministrativo, l'elemento soggettivo della colpa sussiste ogni qualvolta vi sia stata violazione (in sede di emanazione del provvedimento annullato; e non già, come erroneamente postulato dalla sentenza in questa sede appellata, in sede di scelta sulla consegna, o meno, dei lavori nelle more del processo) di un canone di condotta agevolmente percepibile nella sua portata vincolante da parte dell'Amministrazione.

Come sempre accade quando si debba dare la prova di un elemento soggettivo della fattispecie, tuttavia, “il privato danneggiato, ancorchè onerato della dimostrazione della colpa dell'amministrazione, risulta agevolato dalla possibilità di offrire al giudice elementi indiziari - acquisibili, sia pure con i connotati normativamente previsti, con maggior facilità delle prove dirette - quali la gravità della violazione (qui valorizzata quale presunzione semplice di colpa e non come criterio di valutazione assoluto), il carattere vincolato dell'azione amministrativa giudicata, l'univocità della normativa di riferimento ed il proprio apporto partecipativo al procedimento. Così che, acquisiti gli indizi rivelatori della colpa, spetta poi all'amministrazione l'allegazione degli elementi (pure indiziari) ascrivibili allo schema dell'errore scusabile e, in definitiva, al giudice, così come, in

sostanza, voluto dalla Cassazione con la sentenza n. 500/99, apprezzarne e valutarne liberamente l' idoneità ad attestare o ad escludere la colpevolezza dell' amministrazione".

Tra i "caratteri che devono possedere gli elementi addotti a propria discolpa dalla pubblica amministrazione, a fronte della produzione degli indizi a suo carico, perché la situazione allegata integri gli estremi dell' errore scusabile e consenta, perciò, di escludere la colpa dell' apparato amministrativo", sono stati esemplificativamente individuati il grado di chiarezza e precisione della normativa violata, la presenza di una giurisprudenza consolidata, o al contrario oscillante, sulla normativa applicata dall' amministrazione in sede di emanazione dell' atto annullato, la novità della questione esaminata e la comprensibilità della portata precettiva della disposizione violata.

In pratica, però, la condivisibile conclusione è che si può "ammettere l' esenzione da colpa solo in presenza di un quadro normativo confuso e privo di chiarezza; restando, altrimenti, l' amministrazione soggetta all' inevitabile giudizio di colpevolezza nella violazione di un canone di condotta agevolmente percepibile nella sua portata vincolante".

Mentre – in assenza di ogni disposizione normativa che generalizzi per l' amministrazione la talora asserita irrilevanza della mera colpa lieve ai fini risarcitori – soltanto "a fronte ... di una situazione connotata da apprezzabili profili di complessità, può, in particolare, ritenersi giustificata, in analogia con la disciplina della responsabilità del prestatore d' opera intellettuale [art. 2236 cod. civ.], un' attenuazione di quella dell' amministrazione che la circoscriva alle sole ipotesi di colpa grave".

È opportuno precisare, inoltre, che le oscillazioni giurisprudenziali, cui si è fatto riferimento come uno degli elementi che, potendo comportare scusabilità dell' errore dell' amministrazione, elidono potenzialmente la colpevolezza di quest' ultima ai fini risarcitori, non sono mai da riferire alle contingenti sorti della specifica istanza cautelare proposta nel giudizio di annullamento dell' atto causativo di danno; nel senso, in particolare, che in nessun caso la concessione o il rigetto di detta istanza cautelare nel primo (o anche nel secondo) grado del giudizio può costituire ex se causa di giustificazione della condotta illegittima dell' amministrazione.

L' orientamento giurisprudenziale va infatti sempre saldamente riferito al complessivo stato della giurisprudenza formatasi, o in corso di formazione, sulla materia; mentre l' unico caso in cui è certo che vada esclusa la colpevolezza dell' amministrazione – in relazione alle sorti dello specifico processo – è quello in cui quest' ultima si sia dovuta conformare a una pronuncia di primo grado (cautelare o di merito) di segno opposto a quello dell' atto amministrativo impugnato, la cui validità sia però stata riconosciuta dall' esito finale del giudizio.

Nel caso di specie – nessun rilievo dovendo, come detto, attribuirsi al diniego di sospensiva in primo grado – non si ravvisa alcun indice fattuale che, alla stregua di una corretta applicazione dei sopra esposti principi, induca a ravvisare i presupposti per l' esenzione da colpa dell' amministrazione, a fronte del comprovato fatto (ormai accertato con l' autorità del giudicato, non essendo stata impugnata la relativa statuizione) dell' illegittimità dell' aggiudicazione ad altra ditta, in luogo di quella appellante: sicché l' amministrazione resta assoggettata inevitabilmente al giudizio di colpevolezza nella rilevata violazione dell' art. 30 della legge n. 109 del 1994, che ha portato all' annullamento degli atti impugnati in prime cure.

Rileva esattamente l' appellante che l' errata applicazione, nel corso della procedura di gara, del citato art. 30 rivela negligenza e imperizia del Comune nella gestione della procedura selettiva, integranti il presupposto soggettivo di imputazione dell' illecito civile colposo, in assenza di oggettiva incertezza sul contenuto di detta disposizione e di significative incertezze giurisprudenziali sulla relativa interpretazione.

In effetti, come si è già avuto modo di accennare, il giudizio di colpevolezza deve riferirsi in via esclusiva al fatto antigiusdittico, cioè al compimento dell' illegittimità (per violazione di legge, eccesso di potere o, con più articolate ricadute risarcitorie, incompetenza) che ha portato all' annullamento del provvedimento causativo del danno.

Mentre sarebbe del tutto improprio riferirlo, come erroneamente affermato dalla sentenza in questa sede appellata, alle scelte operate dall' amministrazione in ordine alla consegna o meno dei lavori,

nelle more del processo, alla ditta nei cui confronti sussisteva un'aggiudicazione provvisoriamente efficace.

Il fatto che sia senz'altro vero – come si legge nella sentenza gravata – che “il Comune ... avrebbe potuto optare tra due comportamenti, parimenti legittimi: attendere la decisione in grado di appello sull'ordinanza cautelare emessa da questo TAR, o procedere all'inizio dei lavori” e che “usando del proprio potere discrezionale, e valutando prioritario il completamento di opere pubbliche ritenute urgenti, ha privilegiato la rapida conclusione dei lavori alla maggiore certezza della legittimità del proprio comportamento derivante dalla pronuncia in sede cautelare da parte del giudice di appello”, non può peraltro implicare un'irresponsabilità della scelta compiuta.

Con quest'ultima – senz'altro discrezionale, nel senso che postula una valutazione tra diverse alternative comportamentali, ma che implica altresì una valutazione, in certo senso prognostica, sull'esito del giudizio in corso – l'amministrazione deve comunque assumersi un rischio, tra il ritardo dei lavori e quello di esporsi al risarcimento.

Quel che è certo, però, è che il rischio non può essere traslato dal soggetto pubblico, che compie tale scelta, al privato che abbia ragione.

Come sempre avviene nel processo, le scelte comportamentali che ciascuna parte, in assenza di provvedimenti cautelari del giudice, è senz'altro libera di fare, non possono in alcun caso essere dalla stessa parte invocate come ragioni di esenzione dalla responsabilità, una volta risultata soccombente all'esito del processo; le parti, insomma, nei limiti di quanto non pregiudicato dal giudice, restano libere di agire secondo quanto ritenuto opportuno, ma comunque a proprio rischio – in relazione all'esito finale del processo – e non certo a rischio altrui.

In questo, il processo amministrativo non si discosta affatto da quello civile: i cui tempi, anche se lunghi, non devono mai ridondare (come ricorda una tra le più autorevoli dottrine processualciviltistiche) in danno della parte che ha ragione.

4. – Per quanto concerne i criteri di concreta liquidazione del danno risarcibile, è nella specie agevole pervenire a una soluzione definitiva.

È incontrovertito tra le parti (punto VI dell'esposizione in fatto dell'appellante, non contestata dall'amministrazione) che, al momento in cui i lavori furono sospesi in esecuzione dell'ordinanza cautelare d'appello, il relativo avanzamento fosse giunto al 92%.

Risulta altresì che la base d'asta fosse di £ 573 MLN, e che il ribasso su di essa offerto dall'odierna appellante, cui sarebbe spettata l'aggiudicazione alla stregua del capo non appellato della sentenza di primo grado, sia stato di – 0,16002%.

Applicando, in difetto di specifica prova in contrario offerta dalle parti interessate, il noto criterio equitativo di quantificazione del lucro cessante nella misura del 10%, il danno da risarcire risulta pari a: £ 573.000.000 (base d'asta) – 0,16002% (ribasso) x 92% (percentuale del lavoro su cui calcolare il risarcimento) x 10% (lucro cessante) = (€ 295.929,80 – € 473,55) x 9,2% = € 295.456,25 x 9,2 % = € 27.181,97.

Trattandosi di risultato cui si è pervenuti facendo uso di parametri equitativi ex artt. 2056 e 1226 cod. civ., il Collegio non ritiene di maggiorare detto importo né di interessi né di rivalutazione monetaria, equitativamente stimandolo idoneo a ristorare integralmente il danno subito dall'appellante ai valori odierni; dalla pubblicazione di questa decisione, la somma sarà ovviamente produttiva di interessi legali.

5. – Non spetta, invece, alcun risarcimento per le spese sopportate per partecipare alla gara (richieste dalla parte nella misura forfetaria di € 3.000), perché il concesso risarcimento dell'interesse positivo (cioè quello che l'impresa avrebbe tratto dall'aggiudicazione della gara in suo favore) esclude in radice la risarcibilità dell'interesse negativo (cioè delle spese sopportate per la partecipazione alla gara), che è invece tipico della diversa ipotesi, non ricorrente nel caso di specie, della responsabilità precontrattuale (in cui l'interesse da ristorare è quello, appunto negativo, a non essere coinvolti in attività inutili).

6. – Il secondo motivo di appello censura la compensazione delle spese operata dal giudice di primo grado.

Il Collegio, tuttavia, non lo ritiene fondato, perché – nonostante la fondatezza dell'originaria domanda che consegue al quasi integrale accoglimento del presente gravame – dovendo provvedere in questa sede ad un nuovo regolamento delle spese di lite relativamente al dop-pio grado del giudizio (come è proprio di ogni decisione di accoglimento di gravame) stima equo disporre la compensazione integrale, in ragione delle notevoli oscillazioni giurisprudenziali che ancora si riscontrano in tema di tutela risarcitoria davanti al giudice amministrativo.

In conclusione, l'appello va accolto nei sensi e limiti di cui in motivazione, con conseguente condanna dell'Amministrazione al risarcimento del danno nella misura indicata in dispositivo e con compensazione delle spese dell'intero giudizio.

P. Q. M.

Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, accoglie l'appello nei sensi e limiti di cui in motivazione e per l'effetto, in riforma della sentenza gravata, condanna il Comune di Roccavaldina a risarcire all'appellante i danni cagionatigli, che liquida nella complessiva misura di €27.181,97.

Spese del doppio grado compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo il 15 dicembre 2005, dal Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, in camera di consiglio con l'intervento dei signori: Riccardo Virgilio, Presidente, Pier Giorgio Trovato, Ermanno de Francisco, estensore, Antonino Corsaro, Francesco Teresi, Componenti.

F.to: Riccardo Virgilio, Presidente

F.to: Ermanno de Francisco, Estensore

F.to: Maria Assunta Tistera, Segretario

Depositata in segreteria

il 18 aprile 2006